COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO TRIBUTI

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/09/2012
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/04/2014

INDICE

Ufficio Tributi 1

Art. 1 - Oggetto 3

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e abitazione concessa dal proprietario ad uso gratuito 3

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 3

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 4

Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali 4

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare 4

Art. 7 – Accertamento con adesione 4

Art. 8 – Attività di controllo e rimborsi 4

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rodigo dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 2 del Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché tutto quanto già espressamente previsto nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e abitazione concessa dal proprietario ad uso gratuito

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera, altresì, equiparata ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti entro il 1° grado (genitori e figli). Allo stesso regime dell'abitazione si tratta l'eventuale pertinenza.
3. Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, richieste per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 mediante la presentazione di apposita dichiarazione da presentare presso l'Ufficio Tributi entro l'anno di competenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. In sede di prima applicazione i valori di cui al presente articolo sono quelli risultanti nell'allegato prospetto.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
   Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari:
2. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera m), del D.Lgs.446/97 nel comune di Rodigo si applica l'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Art. 8 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'attività di controllo e di rimborso è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1 commi dal 161 al 171 della Legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.